Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17079 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Data pubblicazione: 12/08/2016

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 161,3° comma e 162, 2° comma, l.f., nonché il vizio di motivazione, sostenendo che non solo dalla pagina 4 della relazione ex art.161, 3° comma, l.f., ma dalla stessa motivazione della Corte d'appello si evince che il professionista ha effettuato le verifiche richieste; deduce la non

dirittobancario.it

sindacabilità del contenuto della relazione facendo riferimento ad altre fonti, né più attendibili, né disponibili; rileva che il professionista ha ricostruito in sintesi un'approfondita indagine di fatto, e che la Corte del merito ha indicato un contenuto necessario della relazione, non ragionevole in una valutazione prognostica, e contraria al disposto ex art.161, 3° comma l.f.

1.2.-Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.161, 162 e 172 l.f., nonché il difetto di motivazione, sostenendo che il giudizio di convenienza è riservato ai creditori e che spetta al professionista attestare la fattibilità del piano, ma non il giudizio sulla congruità del prezzo né fornire elementi idonei a supportare un quadro informativo completo, compito che spetta invece al Commissario giudiziale.

2.1.- I due motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati. Con le recenti pronunce 11014/2013 e 21901/2013, questa Corte, in adesione ai principi fatti valere dalle S.U. nella sentenza 1521/2013, si è espressa nel senso di ritenere che in tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi

dirittobancario.it

inerenti; il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (e, nel caso del concordato con cessione dei beni, è stato confermato il decreto impugnato, la cui prognosi negativa in ordine all'esito della nuova proposta concordataria si fondava sulla ritenuta manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell'attestatore, che aveva omesso di spiegare perché un piano, fondato sulla cessione dei beni agli stessi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso di un precedente concordato, potesse trovare realizzazione pochi mesi dopo l'esito negativo di quest'ultimo).

Ciò posto, si deve rilevare come la Corte d'appello abbia condotto, con motivazione congrua e logicamente sviluppata, la valutazione della relazione del professionista, tenendo ben presente il "bene" tutelato nel controllo giudiziale, ovvero il diritto dei creditori di essere posti nelle

dirittobancario.it

condizioni di esprimere un "consenso informato", nel cui perseguimento un ruolo imprescindibile spetta proprio alla relazione del professionista, che deve non soltanto verificare, valutare ed attestare, ma anche riferire le proprie fonti conoscitive e i controlli effettuati specificamente, per giungere alle proprie conclusioni.

La Corte d'appello ha condotto la valutazione della relazione, concludendo per la non rispondenza della stessa al tipo ed agli obiettivi di legge, dopo un'approfondita disamina delle verifiche e delle valutazioni effettuate, riscontrando che, in gran parte, i dati utilizzati dal professionista erano stati semplicemente recepiti da quanto indicato dalla società debitrice, ovvero di contratti da questa stipulati in vista del concordato, che fondamentali valutazioni erano state espresse in forma dubitativa, o in forma apodittica, e che nessun elemento di giudizio era stato fornito per porre i creditori in grado di valutare l'effettiva realizzabilità dei crediti, costituenti la voce principale del fabbisogno concordatario.

La Corte del merito ha quindi reso corretta applicazione degli artt.162, 2° comma e 161, 3° comma, l.f., né ha condotto una valutazione di convenienza né ha postulato un contenuto "necessario" della relazione, ben tenendo invece presente la valenza del proprio sindacato ed i suoi limiti.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza.

dirittobancario.it

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 28 giugno 2016

Il Presidente

Copyright dirittobancario.it